

**Area Istituzionale, Pianificazione, Organizzazione e Controllo**  
**Unità Sistema normativo**

**IL RETTORE**

**PREMESSO:** che l'Università di Pisa ha adottato un modello organizzativo per la sicurezza con D.R. 01-849 del 23/07/01;

**DATO ATTO:** che la "sicurezza integrale", promossa dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, si persegue attraverso un insieme di azioni e procedure per una gestione organizzata e permanente della prevenzione;

**DATO ATTO:** che l'importanza assegnata agli aspetti gestionali si traduce in una chiara distribuzione di compiti e responsabilità ai vari livelli dell'organizzazione aziendale;

**DATO ATTO:** che la complessità dell'organizzazione dell'Università Pisa e l'introduzione, da parte sia del legislatore che della giurisprudenza, di nuove e più circostanziate responsabilità in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro hanno reso insufficiente l'esistente regolamentazione del regime delle responsabilità e degli obblighi prevenzionali;

**ATTESO:** che, per disciplinare in maniera più completa ed esaustiva l'intera materia, è necessario superare lo strumento ed i contenuti del decreto rettoriale ed adottare un regolamento che disciplini il regime degli obblighi e delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché fornisca una declaratoria delle attribuzioni delle varie figure che nell'Ateneo svolgono un importante ruolo per la sicurezza;

**VISTO:** il D.Lgs. 626/94 ed in particolare l'art. 2 nel quale sono definiti i soggetti che, a vario titolo, sono destinatari degli obblighi prevenzionali previsti dalla normativa;

**VISTO:** il D.M. 363/98 con il quale il legislatore ha disciplinato gli aspetti peculiari relativi alla sicurezza nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, riconoscendo nei docenti responsabili delle attività didattiche e di ricerca un ruolo primario nella prevenzione e nella protezione del personale lavoratore ed in particolare degli studenti;

**VISTA:** la delibera n.33 del 4 dicembre 2007 con la quale il Senato accademico, ha approvato il suddetto regolamento;

**ACCERTATO:** che in data 11 dicembre 2007 è stato comunicato al Consiglio di Amministrazione l'approvazione da parte del Senato accademico del regolamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;

## DECRETA

### Art. 1

1. E' emanato "*il Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro*", allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

### Art. 2

1 Il regolamento di cui all'art. 1 del presente decreto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua emanazione ed è pubblicato sulla pagina web di ateneo dedicata ai regolamenti di ateneo.

Il Rettore

# **REGOLAMENTO D'ATENEIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO**

## **ART. 1**

### **(Prerogative del Rettore e del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Rettore ed il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa sono titolari dei poteri di programmazione, indirizzo, attuazione e coordinamento delle politiche prevenzionali volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università, secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo e fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del Datore di lavoro di cui all'art. 2.

## **ART. 2**

### **(Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro)**

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni ed in attuazione del D.R. 1336 del 29/09/2000, il Datore di lavoro dell'Università di Pisa è individuato nella figura del Direttore Amministrativo. Le funzioni attribuite dalle legge al Datore di Lavoro, sono:
  - a) la valutazione di tutti i rischi per la salute, sia fisica che psichica, e per la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
  - b) l'elaborazione periodica del Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Documento di valutazione dei rischi viene trasmesso ai Responsabili dei Centri di Spesa di cui all'art. 8. Gli interventi scaturiti dalla valutazione dei rischi, unitamente alla quantificazione economica degli stessi, sono comunicati, sotto la responsabilità del Dirigente dell'Area Edilizia ed Impiantistica, in occasione del bilancio annuale di previsione e dell'asestamento di bilancio, al Rettore affinché questi li sottoponga al Consiglio di Amministrazione per le relative autorizzazioni di competenza e la copertura finanziaria, in conformità al Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
  - c) la convocazione delle Riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
  - d) la nomina, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui all'art. 12, del Responsabile e degli Addetti del Servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 4;
  - e) la nomina del Medico competente di cui all'art. 5;
  - f) l'adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 626/94, e a quanto stabilito, relativamente ai luoghi di lavoro, dagli artt. 30, 31, 32 e 35 del D.Lgs. 626/94, avvalendosi degli uffici preposti (Servizio Prevenzione e Protezione e Area Edilizia ed Impiantistica);
  - g) la vigilanza, in concorso con i soggetti di cui agli artt. 8 e 9, sulla attuazione delle misure di prevenzione individuate dal documento di valutazione di cui alla lettera b);

- h) l'adozione, ove necessario e in concorso con i soggetti di cui agli articoli 8 e 9, di ordini di servizio sugli obblighi di diligenza e di collaborazione che la normativa vigente impone ai lavoratori;
- i) l'informazione e la formazione in materia di igiene e sicurezza del personale lavoratore, così come individuato nell'art. 13, nonché l'informazione e la formazione delle figure specifiche per la sicurezza, avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo del Servizio Prevenzione e Protezione;
- j) la verifica che nelle convenzioni stipulate dall'Università con enti e istituzioni esterne, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio, siano individuate le necessarie misure di coordinamento e cooperazione fra le parti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, ivi compresa l'individuazione dei soggetti a cui competono l'attuazione e la vigilanza di tali misure. A tal fine, le strutture decentrate sono tenute a trasmettere alla Direzione amministrativa le convenzioni da esse direttamente stipulate.

### **ART. 3 (Delega di funzioni)**

1. Fatta eccezione per le funzioni che le normative vigenti gli attribuiscono in via esclusiva, il Datore di Lavoro può delegare ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico-professionale, l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza.
2. La delega, conferita con specifico atto scritto e comunicata per conoscenza ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, è accompagnata dall'attribuzione degli opportuni strumenti tecnico-finanziari e dei relativi poteri decisionali. In mancanza, la delega si considera come non attribuita.

### **ART.4 (Servizio di prevenzione e protezione)**

1. Il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università di Pisa assolve alle funzioni di cui all'art. 9 D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed in particolare:
  - a) individua i fattori di rischio;
  - b) valuta i rischi ed individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  - c) elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed individua i dispositivi di protezione individuale;
  - d) elabora le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Università di Pisa;
  - e) propone e gestisce i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  - f) partecipa alle Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione dai rischi;
  - g) fornisce ai soggetti di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento i contenuti per l'informazione ai lavoratori prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 626/94;
  - h) fornisce supporto consultivo al datore di lavoro, nonché ai Responsabili dei Centri di Spesa ed ai Responsabili di Attività di cui all'art.9.

### **ART. 5 (Medico competente)**

1. Il Medico competente assolve alle funzioni di cui agli articoli 16 e 17 D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, nonché alle funzioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. n.230/95. Il mandato al Medico competente, conferito dal Datore di Lavoro, è soggetto ad un limite temporale di tre anni ed è rinnovabile.
2. Nel caso di nomina di più medici competenti, il Datore di Lavoro attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e coordinamento.

### **ART. 6 (Esperto Qualificato)**

1. L'Esperto Qualificato (EQ) è la figura prevista dalla normativa vigente per la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs n.. 230/95 e succ. modificazioni).
2. I compiti dell'EQ, tra cui l'individuazione e classificazione delle "zone controllate e sorvegliate", la classificazione dei lavoratori esposti alle radiazioni, la valutazioni delle dosi individuali, le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento del nulla osta per la detenzione ed utilizzo di sorgenti radiogene, sono definiti dall'art. 79 del citato D.Lgs.230/95.

### **ART. 7 (Centri di Spesa)**

1. I Centri di Spesa, così come individuati dalla normativa di Ateneo, inseriscono nel proprio bilancio un capitolo per le spese di parte corrente destinate alla sicurezza dei lavoratori. Lo stanziamento previsto a carico di detto capitolo di spesa, nell'ammontare ritenuto congruo, è approvato dagli organi competenti.
2. Possono, inoltre, essere stanziati specifici finanziamenti su altri capitoli di spesa per le finalità di cui al comma 1.
3. Gli adempimenti di cui al presente art., per i Centri di Spesa di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, spettano alla Direzione Amministrativa.

### **ART. 8 (Responsabili dei Centri di Spesa)**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, i Responsabili dei Centri di Spesa sono responsabili, per la propria struttura, dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Essi sono tenuti pertanto all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura delle attività svolte nella Struttura dagli stessi diretta e fatti salvi gli obblighi a carico dei RAR e RAD di cui al successivo art.9 , devono valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute, sia fisica che psichica, dei lavoratori al fine di adottare le soluzioni più adeguate.
2. In ogni caso, tenendo conto della specifica natura delle attività svolte nelle rispettive strutture, i Responsabili dei Centri di Spesa devono:
  - a) adottare le misure di competenza individuate e comunicate, per conto del datore di lavoro, dal Medico Competente, dall'Esperto Qualificato, dal Servizio Prevenzione e

Protezione, ivi comprese quelle previste nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b), del presente Regolamento;

- b) trasmettere ai RAR e RAD del proprio Centro di Spesa le misure previste nel Documento di Valutazione dei rischi di loro competenza;
- c) assicurarsi, con particolare riguardo alle attività rischiose, che le stesse non siano poste in essere prima di avere attuato il relativo programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
- d) proporre al Consiglio del Centro di Spesa la quantificazione della quota da imputare nel capitolo di spesa dedicato alla sicurezza di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- e) collaborare con il Medico Competente al fine di agevolare le attività di sorveglianza sanitaria poste in essere da quest'ultimo;
- f) attivarsi con L'Esperto Qualificato di Ateneo per l'avvio delle procedure tecnico-amministrative necessarie all'ottenimento di nulla osta per la detenzione e l'impiego di sorgenti/macchine radiogene;
- g) prendere misure appropriate, anche mediante la limitazione e/o regolamentazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato ed informato, acceda alle zone che comportano un rischio specifico;
- h) in caso di appalto di lavori, opere o servizi a cura del Centro di Spesa, promuovere le necessarie attività di coordinamento e cooperazione con la ditta interessata dall'appalto al fine di tutelare i lavoratori da eventuali rischi derivanti da interferenze fra le attività universitarie e quelle oggetto dell'appalto;
- i) garantire il corretto uso delle attrezzature del proprio Centro di Spesa, anche sottoponendole ai necessari interventi di manutenzione;
- j) garantire il corretto uso degli impianti e delle strutture del proprio Centro di Spesa, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'adeguamento tecnico-normativo è affidato all'Area Edilizia ed Impiantistica;
- k) comunicare all'Area Edilizia ed Impiantistica, i lavori di manutenzione ordinaria effettuati ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al fine di verificarne la conformità con le norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) segnalare al Datore di Lavoro situazioni improvvise di rischio la cui risoluzione non è di competenza del Centro di Spesa (es. anomalie impiantistiche, strutturali, ecc.);
- m) adottare le procedure di competenza previste nel Piano di Emergenza ed Evacuazione relativo agli edifici ospitanti il Centro di Spesa;
- n) informare adeguatamente i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e circa le relative misure prevenzionali adottate al riguardo, nonché vigilare affinché siano osservati gli obblighi prevenzionali da parte dei lavoratori e da parte dei responsabili delle attività di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- o) nominare il Referente per la Sicurezza della propria Struttura e proporre al datore di lavoro i nominativi dei lavoratori incaricati Addetti Antincendio e/o Addetti al Pronto Soccorso di cui all'art. 10 del presente Regolamento;

- p) comunicare al Datore di Lavoro, all'inizio di ogni anno accademico, i nominativi dei Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca in laboratorio di cui all'art.9;
- q) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro Infortuni e segnalare al datore di lavoro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatesi nella propria struttura;
- r) attivarsi, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il documento di cui all'art.4, comma 2, del D.Lgs. 626/94;
- s) comunicare al Datore di Lavoro le convenzioni stipulate dal proprio Centro di Spesa al fine di potere adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.

### **ART. 9 (Responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio)**

1. Per Responsabile dell'attività didattica (RAD) o di ricerca (RAR) in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
2. I RAR ed i RAD:
  - a) adottano le misure di competenza, individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), trasmesso dal Responsabile del Centro di Spesa;
  - b) nell'ambito dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collaborano con il Servizio Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con le altre figure della sicurezza;
  - c) all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identificano tutti i soggetti esposti a rischio, al fine di garantirne la tutela, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze;
  - d) si attivano al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva informazione al Datore di Lavoro;
  - e) forniscono ai lavoratori i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività previste;
  - f) si attivano, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il Documento di valutazione dei rischi;
  - g) adottano le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
  - h) vigilano sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati;
  - i) nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di didattica o di ricerca,

devono garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e devono accertarsi che gli operatori siano adeguatamente informati e formati sui rischi e sulle misure di prevenzione;

- j) nell'ambito delle proprie attribuzioni e fermi restando gli obblighi del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione, provvedono direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- k) frequentano i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

#### **ART. 10 (Addetti Antincendio ed Addetti al Pronto Soccorso)**

1. Gli Addetti Antincendio e gli Addetti al Pronto Soccorso sono nominati dal Datore di Lavoro su segnalazione del Responsabile del Centro di Spesa e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
2. Gli Addetti Antincendio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 626/94, sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.
3. Gli Addetti al Pronto Soccorso, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 626/94, sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
4. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del pronto soccorso non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo; è obbligato a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal datore di lavoro ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.

#### **ART. 11 (Referente per la Sicurezza)**

1. Il Referente per la Sicurezza è nominato dal Responsabile del Centro di Spesa tra le persone di sua fiducia ed ha il compito di coadiuvare il Responsabile medesimo nella gestione della sicurezza del Centro di Spesa e di operare in stretto rapporto con il Servizio Prevenzione e Protezione.
2. La nomina del Referente per la Sicurezza non è da intendersi in nessun caso come delega di funzioni da parte del Responsabile del Centro di Spesa il quale resta titolare di tutti gli obblighi in materia di igiene e sicurezza previsto dal D.Lgs. 626/94 e dal presente Regolamento.

#### **ART. 12 (Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza)**

1. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Università di Pisa, individuati secondo il regolamento elettorale, sono riconosciute le attribuzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94 e dai contratti collettivi di lavoro del comparto Università.
2. La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è così individuata:

- n. 6 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo;
- n. 4 membri eletti in rappresentanza del personale docente e ricercatore;
- n. 2 membri designati dal Consiglio degli Studenti, in rappresentanza degli studenti.

#### **ART. 13 (Obblighi dei lavoratori)**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:
  - a) i docenti e i ricercatori;
  - b) il personale tecnico ed amministrativo;
  - c) il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università di Pisa;
  - d) il personale non strutturato che svolge attività di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
  - e) gli studenti, i borsisti, i tirocinanti, i dottorandi, gli specializzandi nonché i partecipanti a corsi di formazione, solo ed esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b) del presente Regolamento.
2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
3. In particolare i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.626/94 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti delle unità decentrate e dai responsabili delle attività di cui all'art. 9 del presente regolamento. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le regole previste dallo Statuto e dai regolamenti sulla base di questo adottati.

#### **ART. 14 (Norme finali e transitorie)**

1. Gli adempimenti connessi ai rischi psicosociali non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma saranno oggetto di specifica regolamentazione interna.

#### **ART. 15 (Norma di chiusura)**

2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, previa approvazione da parte del Senato Accademico, ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione.
3. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le disposizioni del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Decreto Interministeriale del 5 agosto 1998 n. 363 (Gazz. Uff. n. 246 del 21/10/98).